

Bollettino delle leggi dell'Impero

pei

Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell'Impero.

Puntata XXVIII. — Dispensata e spedita il 6 giugno 1883.

82.

Legge 23 maggio 1883,

concernente la parziale modificazione dei §§ 74 e 76 della legge generale sui libri fondiari.

Coll'adesione di ambedue le Camere del Consiglio dell'Impero trovo di ordinare quanto segue:

§ 1.

La divisione tavolare di una particella catastale può, in quanto si tratti di una particella, le cui linee di delimitazione non formino un quadrato od un rettangolo della larghezza di al più 20 metri, ed in quanto il distacco debba effettuarsi secondo parti aliquote della particella, eseguirsi solo in base ad un piano geometrico (piano di situazione) compilato ed autenticato da un impiegato di misurazione del catasto o da un tecnico autorizzato.

Nei casi, nei quali non occorre un piano, la divisione deve descriversi esattamente nel documento, che abbia a formare la base dell'iscrizione ipotecaria.

Questa descrizione e così pure il piano devono corrispondere alle prescrizioni normative per la evidenza del catasto da pubblicarsi in via di ordinanza.

Oltre al piano originale la parte deve rassegnare due copie autenticate senza bollo, una delle quali sarà nel caso di accordata divisione da comprendersi nella collezione dei documenti, l'altra poi da allegarsi al decreto, che si dovrà comunicare all'autorità di commisurazione delle tasse. Alla copia destinata per la collezione dei documenti si potrà sostituire l'originale.

Se presso il giudizio tavolare esistesse lo schizzo comunicato dall'autorità catastale sulla divisione di una particella catastale, la parte potrà nell'istanza per l'esecuzione di una divisione tavolare richiamarsi a questo schizzo e cessa quindi l'obbligo alla produzione di un piano e delle sue copie.

§ 2.

Le iscrizioni ipotecarie, le cui basi vennero fissate nel corso di una ventilazione ereditaria in una forma corrispondente ai requisiti dell'iscrizione, saranno,

(M. B. B. B.)

in mancanza di una istanza degli interessati corrispondente alle vigenti norme di legge, da effettuarsi d'ufficio dal giudizio di ventilazione dopo passata in giudicato l'aggiudicazione, se i documenti occorribili per accordare l'iscrizione, in quanto non siano copie delle decisioni dell'autorità di ventilazione, esistano presso questo giudizio.

Le disposizioni da emettersi d'ufficio saranno, in quanto non esista una dichiarazione in contrario degli interessati, da tenersi in sospenso fino al decorso di sei settimane, dacchè sarà passata in giudicato la aggiudicazione.

La parte dovrà rassegnare al giudizio di ventilazione a tempo debito le copie occorribili per la collezione dei documenti e per la comunicazione all'autorità di commisurazione delle tasse, mentre in caso diverso queste dovranno approntarsi d'ufficio verso riscossione della doppia tassa stabilita per copie autenticate d'ufficio.

Alla parte, che rassegna documenti o copie di documenti allo scopo dell'esecuzione delle premesse disposizioni, si dovrà dietro richiesta rilasciare una conferma di ricevuta. Non occorre un'istanza accompagnatoria per produrre i suavvertiti atti.

Se il libro fondiario, nel quale si deve eseguire l'iscrizione non viene tenuto presso il giudizio di ventilazione, quest'ultimo dovrà ricercare dell'iscrizione il giudizio competente.

§ 3.

Se il giudizio tavolare in seguito ad una ventilazione ereditaria venisse in via ufficiale a conoscenza, che fu ommessa l'iscrizione ipotecaria di un diritto reale formante la base dell'obbligo ad imposta fondiaria, o se il giudizio tavolare venisse ricercato dall'autorità catastale a far eseguire l'ommissa iscrizione tavolare di simile diritto, il giudizio dovrà, dopo sentita la parte morosa, fissare un termine, entro il quale abbia ad ottenere la regolazione dello stato del libro fondiario od in caso di impedimenti ostantivi a dimostrare i passi intrapresi per toglierli.

La trasgressione di questo termine, la cui osservanza sarà da sorvegliarsi d'ufficio, verrà punita con una multa in danaro da 1 fior. fino a 50 fior. val. austr. previamente minacciata e crescente in caso di ripetizione.

La procedura si regolerà secondo le norme sulla procedura in affari non contenziosi.

Le istanze, i protocolli, gli allegati e le rubriche sono esenti da bollo, in quanto non concernano la domanda di una parte per iscrizione ipotecaria.

§ 4.

L'esecuzione della presente legge è demandata ai Ministri della giustizia e delle finanze.

Vienna li 23 maggio 1883.

Francesco Giuseppe.

Taaffe.

Pražák.

Dunajewski.

83.**Legge 23 maggio 1883,**

sulla tenuta in evidenza del catasto dell'imposta fondiaria.

Coll'adesione di ambedue le Camere del Consiglio dell'Impero trovo di ordinare quanto segue:

I. Disposizioni generali.**Scopo della tenuta in evidenza.****§ 1.**

Gli operati compiuti in base alla legge 24 maggio 1869 (B. L. I. Nro. 88) sulla regolazione dell'imposta fondiaria e delle leggi successive del 6 aprile 1879 (B. L. I. Nro. 54) e 28 marzo 1880 (B. L. I. Nro. 34), si dovranno allo scopo del debito d'imposta a carico dell'eventuale possessore di fatto a seconda del suo possesso soggetto ad imposta in un comune d'imposta (comune censuario) tenere in esatta evidenza quanto alle modificazioni avvenibili. I compossessori appaiono riguardo all'oggetto soggetto all'imposta come Un solo obbligato all'imposta e la prescrizione dell'imposta sarà da rivolgersi ad Un solo di essi.

Ai possidenti si intimeranno i fogli del possesso contemporaneamente agli ordini di pagamento sulla definitiva prescrizione dell'imposta fondiaria per l'anno 1883 eseguita in base ai fogli suaccennati. Per ogni foglio sarà da pagarsi una tassa di 5 soldi.

Oggetto della tenuta in evidenza.*In generale.***§ 2.**

Oggetto della tenuta in evidenza in generale sono quindi tutti i cambiamenti, i quali risultano relativamente all'estensione del comune d'imposta, alla persona del possessore, all'ente soggetto all'imposta, finalmente in seguito alla rettificazione dell'operato originario del foglio di possesso e delle mappe.

In particolare.

a) Relativamente ai cambiamenti nell'estensione del comune d'imposta.

§ 3.

I cambiamenti, che risultano nell'estensione di comuni d'imposte confinanti formano oggetto della tenuta in evidenza appena dopo approvato definitivamente in via amministrativa il cambiamento dei confini.

b) Relativamente ai cambiamenti nella persona del possessore.

§ 4.

I cambiamenti nella persona del possessore risultano riguardo ad un intero possesso, a singole particelle intere o parti di particelle (distacchi di fondi), se il possesso di fatto sia passato ad un'altra persona per donazione, per un atto

non gratuito (compera, permuta ecc.), per trasferimento per morte, per decisione del giudice, per applicazione di una norma di legge (espropriazione per riguardi pubblici od in seguito ad arrotondamento dello stato di possesso eseguito allo scopo di una regolazione generale del possesso (commassazione).

c) Relativamente a cambiamenti durevoli dell'ente.

§ 5.

Come cambiamenti durevoli dell'ente, che in seguito alle esenzioni da imposta determinate nel § 2 della legge 2 maggio 1869 (B. L. I. Nro. 88) danno diritto ad una diminuzione, oppure in seguito alla cessazione di questo titolo di esenzione ad un'aumento del reddito netto e dell'imposta, si considereranno i seguenti cambiamenti:

1. Se terreni o parti di essi vengono interamente distrutti da scosse terrestri (sdruciolamenti di terreni, scosondimenti di rupi) erosioni del lido, cambiamenti nel corso dei fiumi od inondazioni del mare, oppure diventano durevolmente improduttivi per questi ed altri avvenimenti elementari straordinari:

2. se singole particelle hanno ottenuta una delle destinazioni seguenti, come sarebbero:

- a) a paludi, laghi e stagni, se non vengono coltivati, e nulla rendono colla pesca, col taglio della canna o ricavo di torba;
- b) a pubbliche vie da pedoni o carreggiabili, a vie d'alaggio e strade, a piazze pubbliche, a piazzali da chiese e contrade, a canali ed acquedotti che servono a scopi pubblici, ad alvei di fiumi e di ruscelli;
- c) a luoghi pubblici di sepoltura.
- d) ad aree da costruzione o cortili;
- e) alla preparazione del sale marino;

3. se per alluvioni, pel corso cangiato dei fiumi, per recessione del mare o per altre vicende elementari nascono nuove superfici di terreni produttivi, o se superfici finora improduttive vengono ridotte a coltura. I cambiamenti però avvenuti per alluvioni formano oggetto della tenuta in evidenza solo in quanto le superfici di terreno avvenute sporgono sulla media del livello d'acqua;

4. se gli enti indicati sotto il precedente numero 2 di questo paragrafo rendono col cambiamento della loro destinazione un reddito mediante la produzione naturale.

d) Relativamente ai cambiamenti temporanei dell'ente.

§ 6.

Cambiamenti temporanei dell'ente si verificano, se in seguito a vicende elementari straordinarie in interi terreni o parti dei medesimi la gleba superiore produttiva viene inghiajata od interrita di sabbia in guisa, che oltre all'anno, nel quale avvenne la vicenda elementare, si sia verificata una completa improduttività del terreno danneggiato o di una parte di esso e che questa interruzione della coltivazione possa essere tolta soltanto con forza umana, la quale però non sia impiegata nel solito metodo di coltivazione, rispettivamente, se soltanto in questo modo possa ottenersi di nuovo un reddito economico.

A simili cambiamenti temporanei si avrà riguardo soltanto per fondi arativi, prati, giardini, vignali e pascoli, ed anche relativamente a queste colture non

danno diritto a riguardo *quelle* vicende elementari, le quali si devono attribuire a cause locali o del clima correnti periodicamente, ed alle quali quindi si ebbe già riguardo nell'estimo eseguito allo scopo della regolazione dell'imposta fondiaria.

e) Relativamente ai cambiamenti di coltura durevoli.

§ 7.

La rilevazione e la prenotazione dei cambiamenti durevoli di coltura devono servire come lavoro preparatorio per la revisione del censimento dell'imposta fondiaria da eseguirsi in conformità al § 41 della legge 24 maggio 1869 (B. L. I. Nro. 88) e si dovranno quindi estendere soltanto a quei cambiamenti di coltura, i quali secondo le condizioni naturali e le disposizioni dei relativi possidenti appaiono di fatto durevoli.

f) Relativamente agli sbagli di scritturazione.

§ 8.

Come sbagli di scritturazione sono soggetti alla correzione quei casi, nei quali il possessore indicato nel foglio del possesso, o le posizioni della qualità di coltura, della classe e dell'obbligo d'imposta o dell'esenzione da imposta ivi contenute non concordino coll'operato d'estimo, rispettivamente di reclamazione.

A ciò appartengono anche quei casi, nei quali negli operati censuari, in opposizione alle condizioni di fatto, strade private furono indicate come bene pubblico, oppure strade pubbliche come sostanza privata. In questi ultimi due casi questi cambiamenti si faranno appena, allorquando sia stata emanata la definitiva decisione dell'autorità amministrativa o del giudizio in proposito competente.

g) Relativamente agli sbagli di conteggio.

§ 9.

Come sbaglio di conteggio da rettificarsi, si dovranno considerare i dati dei fogli di possesso non concordanti cogli operati di misurazione, di estimo, rispettivamente di reclamazione relativi alle indicazioni della misura della superficie o del reddito netto.

h) Relativamente agli errori nella mappa.

§ 10.

La rettificazione della mappa dovrà farsi, se la posizione e la configurazione delle particelle nella mappa non concordano colle condizioni di fatto.

Concordanza del libro fondiario col catasto.

§ 11.

Il catasto dell'imposta fondiaria da un lato ed i libri ferroviari, i libri montanistici ed i libri fondiari (le tavole provinciali) eseguiti in base agli operati della regolazione dell'imposta fondiaria d'altro lato devono tenersi sempre in perfetta concordanza.

A tal uopo i cambiamenti avvenuti relativamente al corpo del libro fondiario, all'indicazione dei singoli enti e del loro disegno sulla mappa devono eseguirsi tanto nel catasto come pure nel libro fondiario.

Organi per la tenuta in evidenza.

§ 12.

L'assunzione dei cambiamenti avvenuti e l'inserzione dei medesimi negli operati del catasto dell'imposta fondiaria si effettua sotto la dirigenza superiore del Ministero di finanza, rispettivamente delle autorità di finanza provinciali mediante gl'impiegati di misurazione tecnici a ciò destinati.

Cooperazione delle autorità e degli organi pubblici.

§ 13.

Le autorità e gli organi pubblici dovranno cooperare al mantenimento di uno stato degli operati catastali concordante colle circostanze di fatto mediante comunicazione all'impiegato di misurazione dei cambiamenti pervenienti a loro conoscenza.

A richiesta di quest'impiegato si dovranno rilasciargli conferme ufficiali sui cambiamenti constatati dagli atti.

La speciale cooperazione delle autorità tavolari e degli uffici delle imposte viene regolata nelle seguenti disposizioni.

§ 14.

Incombe ai comuni la cessione gratuita del locale occorribile alle attitazioni dell'impiegato di misurazione.

Inoltre essi dovranno fornire sempre a richiesta dell'impiegato di misurazione

1. il mezzo di trasporto (Vorspann) verso abbuono della tassa fissata compreso il contributo provinciale,

2. i facchini e messi e le barche eventualmente occorribili assieme ai barcajuoli necessari verso abbuono della mercede giornaliera usitata in paese, finalmente i segnali, pivoli e rispettivamente il materiale occorrente per la demarcazione verso abbuono dei prezzi locali.

§ 15.

Nei casi, nei quali in base alla presente legge occorresse l'intervento dei preposti comunali o loro sostituti (rappresentanti di territori signorili indipendenti) o di persone di fiducia, queste non hanno diritto ad un'indennizzo da parte dello Stato.

II. Costatazione dei cambiamenti.

Obbligo generale dei possidenti alla notifica.

§ 16.

I possidenti sono obbligati a notificare per iscritto od a voce all'ufficio delle imposte od all'impiegato di misurazione entro sei settimane ogni cambiamento avvenuto nel loro possesso fondiario nella persona del possessore o nell'oggetto dell'imposta fondiaria a scanso delle conseguenze dannose indicate nelle seguenti sezioni, e cioè:

1. relativamente al cambiamento nel possesso dopo eseguito il trasferimento del possesso;

2. relativamente ai cambiamenti dell'ente tosto dopo avvenuto il fatto, da cui seguì una diminuzione od un'aumento dell'ente.

All'obbligo a notifica al punto I sarà soddisfatto, se la relativa istanza favorevole venne presentata entro quattro settimane, o la notifica allo scopo della commisurazione delle tasse venne prodotta entro il termine legale.

Riguardo ai cambiamenti dell'ente cagionati da vicende elementari dal 1. gennajo 1881 fino al giorno dell'efficacia della presente legge, la notifica si risguarderà prodotta a tempo debito, se venne presentata entro sei settimane dopo l'efficacia della presente legge.

Accettazione delle notifiche.

a) Presso l'ufficio delle imposte.

§ 17.

Le notifiche dei possidenti si dovranno accettare dall'ufficio delle imposte in qualunque momento però sotto riserva, che, in quanto la identità dei rispettivi enti non risultasse già dalla notifica o da altre indicazioni della parte, oppure non potesse tosto venir constatata a motivo, perchè le mappe censuario a ciò occorrenti si trovano al momento della notifica nelle mani dell'impiegato di misurazione occupato altrove, la parte notificante debba comparire di nuovo presso l'impiegato di misurazione, tostochè arrivasse nel relativo comune all'uopo di accettare le notifiche.

b) Presso l'impiegato di misurazione.

§ 18.

L'impiegato di misurazione dovrà accettare le notifiche dei possidenti

- a) tanto in occasione della sua presenza nel comune,
- b) quanto durante il suo soggiorno nella sede dell'ufficio delle imposte, nella quale dovrà trattenersi ogni terzo mese almeno per tre giorni.

Esso dovrà annunciare mediante una notificazione da pubblicarsi nel modo usitato in paese il suo arrivo in comune otto giorni prima, od il suo soggiorno nella sede dell'ufficio delle imposte almeno un mese prima col tramite del relativo preposto comunale, rispettivamente nel caso b) col tramite di tutti i preposti comunali del distretto delle imposte.

Procedura per la constatazione dei cambiamenti.

a) In generale.

§ 19.

In base alle notifiche di cambiamenti pervenienti presso l'ufficio delle imposte o presso l'impiegato di misurazione ed alle comunicazioni dei giudizi tavolari, degli uffici chiamati alla commisurazione delle tasse, e di altre autorità ed organi pubblici l'impiegato di misurazione dovrà ogni anno nel periodo d'estate, cioè di regola durante il periodo dal 1. maggio fino alla fine di ottobre eseguire nei comuni del circondario assegnatoli le rilevazioni relative ai cambiamenti già notificati, di quegli notificatigli durante il suo soggiorno in questi comuni e di quelli osservati d'ufficio. La rilevazione sopra luogo dovrà però ommettersi, se lo

schiarimento necessario potrà ottenersi mediante ispezione dei libri pubblici tenuti presso il giudizio o degli atti ufficiali accessibili nella sede dell'ufficio delle imposte, e non vi siano motivi a ritenere, che d'allora in poi sia avvenuta una nuova modificazione nei rispettivi enti o nella persona del possessore.

Allo scopo della rilevazione si diffideranno anzitutto i relativi possidenti mediante la notificazione prevista nel § 18 a comparire nel giorno a ciò fissato nell'ufficio comunale ed a comprovare all'impiegato di misurazione gli avvenuti cambiamenti.

b) Specialmente riguardo ai cambiamenti di possesso.

§ 20.

Se un cambiamento di possesso viene comprovato da documenti pubblici o privati l'impiegato di misurazione dovrà prenotare i dati essenziali del medesimo.

Se tanto il possessore cessante, che il possessore nuovo emettono a voce la dichiarazione sul cambiamento di possesso, le loro dichiarazioni si dovranno far sottoscrivere sotto l'atto da assumersi su tutte le notifiche simili in un comune con esatta indicazione degli enti formanti l'oggetto del cambiamento del possesso e del titolo legale del trasferimento.

Se compare perù una sola delle parti, senza poter esibire un documento sul cambiamento di possesso, o se non fosse presente alcuna delle parti, fosse perù notorio il cambiamento di possesso, si dovranno assumere il preposto comunale od il sostituto da esso destinato e due possidenti del comune relativo, conoscitori delle circostanze locali e delle condizioni di possesso, i quali dovranno apporre le loro firme sull'atto da assumersi sulle risultanze delle rilevazioni.

c) Specialmente riguardo alla commassazione.

§ 21.

Nel caso di una generale regolazione del possesso (commassazione) il piano confermato di commassazione formerà la base delle ulteriori attitazioni officiose dell'impiegato di misurazione.

d) Specialmente riguardo ai cambiamenti dell'ente.

§ 22.

Pei cambiamenti degli enti soggetti ad imposta notificati dalle parti o comunicati in altro modo all'impiegato di misurazione o finalmente dal medesimo osservati, egli dovrà eseguire sopra luogo la rilevazione in concorso del preposto comunale o del suo sostituto (rappresentante del territorio signorile indipendente) dei possessori e di due persone di fiducia esperte e da destinarsi dall'impiegato di misurazione da scegliersi fra i membri comunali.

Per la non comparsa del possessore non viene ritardata questa pertrattazione officiosa.

e) Specialmente riguardo a divisioni di terreni.

§ 23.

In seguito a divisioni di terreno notificati si eseguirà la misurazione locale in base alle indicazioni delle parti presenti o delle demarcazioni già esistenti.

Se le parti non compariscono, o se manca anche la demarcazione, la misurazione si eseguirà secondo i contrassegni della divisione eventualmente apparenti in natura, oppure secondo i dati contenuti nei relativi documenti, o secondo le indicazioni dei confinanti di ciò informati, ed in mancanza di questi, di due persone di fiducia, e si disporrà la demarcazione della linea di divisione.

In questo caso i possessori interessati saranno avvertiti dell'eseguita misurazione col tramite del preposto comunale coll'aggiunta, che il risultato di essa fu preso a base dell'esecuzione della divisione negli operati censuari e nei libri fondiari, e che in seguito ad una rimostranza da prodursi eventualmente entro 14 giorni sarà eseguita una nuova misurazione soltanto a spese dei rimostranti.

La misurazione mediante l'impiegato di misurazione in casi di separazione di terreni si ometterà

- a) se si tratta di una particella, le cui linee di confinazione formino un quadrato od un rettangolo di al più 20 metri o se la separazione si debba eseguire secondo particelle aliquote della particella;
- b) se dalla parte viene allegato un piano geometrico (piano di situazione) compilato da un tecnico privato autorizzato dall'autorità e questo piano sia autentificato, e se in tutti due i casi (a e b) siano state adempiute le condizioni prescritte da una norma da rilasciarsi in proposito dal Ministero di finanza di concerto col Ministero di giustizia.

f) Mediante revisione periodica.

§ 24.

Nel corso di almeno ogni tre anni l'impiegato di misurazione deve eseguire nel circondario ad esso assegnato oltre alle attitazioni ufficiose conseguenti alle notifiche pervenutegli una completa revisione dello stato di possesso nei singoli comuni in guisa, che per nessun comune, quand'anche non fossero pervenute notifiche su cambiamenti, sia trascorso il periodo di tre anni, senza che l'impiegato di misurazione abbia assoggettato ad una completa revisione l'esattezza delle indicazioni tanto riguardo alle persone dei possessori, quanto anche riguardo agli enti soggetti ad imposta.

Occorrendo dovrà eseguirsi a tal uopo una ispezione delle campagne in concorso del preposto comunale o del suo sostituto (rappresentante del territorio signorile indipendente) e di due possidenti del rispettivo comune conoscitori del luogo e delle condizioni di possesso, ed i possidenti dovranno invitarsi con apposita intimazione a prendervi parte.

In questa revisione l'impiegato di misurazione dovrà rivolgere la particolare sua attenzione ai cambiamenti degli enti, e constatarne d'ufficio l'epoca in cui avvennero.

Queste revisioni s'incominceranno nell'anno 1884.

g) Relativamente al reddito netto. — Trattandosi di aumenti dell'ente.

§ 25.

La rilevazione del reddito netto delle particelle aumentatesi (§ 5, punti 3 e 4) si deve eseguire in via di parificazione.

Il reddito netto si fisserà quindi secondo i terreni, dai quali è circondato, che vi confinano o si trovano nelle sue vicinanze, i quali nel modo di coltivazione e di bonità possano risguardarsi uguali ai terreni aumentatissimi.

Nei cambiamenti dei confini del comune.

§ 26.

Nel caso di cambiamenti di confini del comune i terreni da trasportarsi da un comune nell'altro si conserveranno nelle uguali posizioni del reddito netto, coi quali vennero preventivati prima della loro segregazione negli operati dell'imposta fondiaria.

Nelle suddivisioni di terreni.

§ 27.

Nelle divisioni di terreni non si potrà alterare il reddito netto complessivo stabilito prima della divisione per tutta la particella.

Esso dovrà quindi ripartirsi di regola a misura della superficie degli appezzamenti staccati.

A richiesta di uno o più possessori interessati si dovrà però, qualora esistessero riguardo ai pezzi da staccarsi rilevanti differenze di bonità, eseguire dall'impiegato di misurazione in concorso del preposto comunale o del suo rappresentante (rappresentante del territorio signorile indipendente) e di due persone di fiducia esperte del rispettivo comune la divisione del reddito netto complessivo a seconda di queste differenze di bonità.

Nelle commassazioni.

§ 28.

Nel caso, che fosse avvenuta una unione di terreni (commassazione) la somma del reddito netto censuario devoluto pel complessivo terreno commassato dovrà distribuirsi sui terreni di convenzione (nuove pezze del piano) nella proporzione uguale a quella, nella quale sta il valore posto a base nella fissazione del piano di commassazione per l'intero complesso di terreni commassato al valore attribuito al relativo terreno di convenzione.

§ 29.

La rilevazione dei cambiamenti di coltura stabili verificantisi in seguito ad una commassazione pel modificato modo di coltivazione deve eseguirsi nell'anno prossimo successivo all'effettuazione del piano di commassazione in concorso di due persone di fiducia esperte ed in ciò si determinerà, quale importo della somma del reddito netto rilevato per l'intero terreno di convenzione si devolva sui ritagli di coltura esistenti entro la delimitazione del fondo di convenzione avuto riguardo alla loro superficie, posizione e qualità del terreno ed altre circostanze influenti sul reddito netto.

III. Esenzioni da imposta.*A motivo della riduzione a coltivazione.*

§ 30.

Le esenzioni temporarie da imposta accordate nel § 3 della legge 24 maggio 1869 (B. L. I. Nro. 88) in seguito alla riduzione a coltura di terreni sterili od

improduttivi, sono applicabili a quelle riduzioni, che vennero eseguite dal 1. gennajo 1881 in poi, colla restrizione, che nel caso, che riguardo alle riduzioni eseguite fino alla revisione del censimento da effettuarsi periodicamente giusta il § 4 della citata legge non si potesse rilevare indubbiamente l'epoca, nella quale si fece la riduzione, la durata dell'esenzione da imposte abbia a calcolarsi colla decorrenza dal 1. gennajo 1881.

Per le riduzioni, eseguite già prima del 1. gennajo 1881, saranno applicabili le esenzioni da imposta accordate nei precedenti sistemi dell'imposta fondiaria, ed in conformità a speciali ordinanze anche dopo l'attivazione della presente legge, in quanto non sia peranco decorsa dal momento della ultimata riduzione la durata della temporanea esenzione da imposta stabilita nelle precedenti prescrizioni.

In seguito alla temporaria cessazione dalla coltivazione.

§ 31.

Se per vicende elementari straordinarie si cessasse temporaneamente dalla coltivazione (§ 6) l'esenzione dall'imposta fondiaria (rispettivamente la depennazione della stossa) si estenderà a quel numero di anni, il quale secondo le condizioni rilevate presso la maggior parte dei possidenti colpiti dalla vicenda elementare del territorio devastato entro il comune, rispettivamente entro il distretto d'imposta si rendesse necessario, per togliere la causa del mancato reddito e per raggiungere di nuovo un reddito economico.

Oltre a questi anni sarà accordata una temporanea esenzione da imposta per terreni arativi, per prati, per orti e per vignali di due anni, e per pascoli di un anno.

In quanto fossero state danneggiate soltanto parti di terreni, l'esenzione dall'imposta dovrà limitarsi soltanto alla quota d'imposta devoluta per la parte danneggiata.

§ 32.

La rilevazione delle condizioni decisive giusta il § 31 si eseguirà nel modo prescritto nel § 22.

L'esenzione da imposta incomincerà dall'anno successivo alla vicenda elementare.

Qualora però per l'anno, nel quale avvenne il caso elementare non competesse per legge un ribasso dell'imposta pel titolo della diminuzione del reddito naturale, perchè quando avvenne il caso elementare il relativo terreno non era ancora lavorato o non destinato ad utilizzazione agricola, si comprenderà anche quest'anno nell'esenzione da imposta.

Scorsa l'esenzione da imposta, i relativi terreni si tasseranno di nuovo con quel reddito netto, che fu fissato per i medesimi negli operati dell'imposta fondiaria.

Condizione per ottenere l'esenzione temporanea da imposta.

§ 33.

Per ottenere la temporanea esenzione da imposta si dovrà fare all'autorità politica distrettuale od all'ufficio delle imposte la denuncia entro quattro settimane dopo ultimata la riduzione a coltivazione (§ 30) o dopo avvenuto il caso elementare (§ 31).

Dalla non osservanza di questo termine ne viene il pregiudizio, che la esenzione da imposta, rispettivamente il ribasso d'imposta sarà accordato appena dal secondo anno successivo al giorno della denuncia, rispettivamente nei casi indicati nel § 32, alinea 3, dall'anno successivo alla denuncia per la durata rimanente, rispettivamente sarà denegata, se nel frattempo fosse decorsa la durata dell'esenzione da imposta o del ribasso dell'imposta.

La decisione sulle esenzioni temporanee da imposta, rispettivamente sui ribassi d'imposta spetta all'autorità provinciale di finanza, contro le cui decisioni è ammissibile il ricorso al Ministero di finanza.

IV. Esecuzione dei cambiamenti.

§ 34.

L'esecuzione dei rilevati cambiamenti negli operati censuari si farà dagli organi di misurazione in via definitiva od in via provvisoria.

Esecuzione definitiva.

a) In generale.

§ 35.

I cambiamenti si eseguiranno in via definitiva;

1. relativamente ai cambiamenti nei confini dei comuni d'imposte ordinati in via amministrativa;

2. relativamente ai rilevati errori di scritturazione e di conteggio, poi alle inesattezze nell'esposizione sulla mappa colla restrizione contenuta nel § 8, ultimo alinea;

3. relativamente ai constatati cambiamenti definitivi dell'ente dopo ottenuta previamente la decisione dell'autorità provinciale di finanza riguardo all'esenzione temporanea da imposta (§ 33);

4. relativamente a quei cambiamenti nella persona dei possessori, per i quali

a) il cambiamento di possesso venne comprovato da documenti pubblici o privati e venne già accordata l'adesione di una autorità amministrativa o giudiziaria eventualmente occorribile pel trasferimento del possesso legalmente obbligatorio; oppure

b) nel libro fondiario venne eseguito un cambiamento dell'iscrizione, ed esista già la relativa comunicazione del giudizio tavolare.

b) In particolare per i comuni, nei quali non esistono nuovi libri fondiari.

§ 36.

Per quei comuni, nei quali non esistono nuovi libri fondiari, i cambiamenti definitivi di possesso si faranno negli operati censuari anche nei casi indicati nel § 20, alinea 2 e 3.

In questi casi però si dovrà attendere l'adesione di una autorità amministrativa o giudiziaria, se eventualmente occorresse pel trasferimento legalmente valido del possesso.

Se poi il cambiamento nella persona del possessore fosse stato constatato soltanto nel modo indicato nel § 20, alinea 3, si dovranno previamente avvertire inoltre gli interessati col tramite del propeposto comunale della progettata esecu-

zione coll'aggiunta, che è libero ai medesimi di reclamare per iscritto contro la stessa entro quattordici giorni presso l'impiegato di misurazione o presso l'ufficio delle imposte, poichè in caso diverso, comprovata l'intimazione, si effettuerà il cambiamento del possesso dopo scorso il termine pel ricorso.

§ 37.

Se venne prodotto un reclamo, e se col medesimo viene alterato il ritenuto stato effettivo, si terrà frattanto in sospenso la esecuzione, e l'impiegato di misurazione assumerà durante il prossimo suo soggiorno nel relativo comune le deposizioni occorrenti per schiarire il fatto.

Se non potesse in tal guisa confutarsi il reclamo della parte, si ometterà il cambiamento dell'iscrizione nel catasto fino a tanto, che da una delle parti sarà stata prodotta la prova dell'effettuato cambiamento di possesso.

c) Specialmente per i temporanei cambiamenti dell'ente e per i cambiamenti stabili della coltura.

§ 38.

Per i cambiamenti temporanei dell'ente, e per i cambiamenti stabili di coltura si farà semplicemente una prenotazione, e ciò per i primi allo scopo di constatare il diritto ad una esenzione temporanea da imposta e per gli ultimi allo scopo di avervi riguardo al momento della revisione dell'operato dell'imposta fondiaria.

d) Ulteriore procedimento dell'ufficio delle imposte.

§ 39.

L'ufficio delle imposte, il quale riceve dall'impiegato di misurazione l'atto assunto su tutti i cambiamenti rilevati assieme ai relativi allegati, ed anche le prenotazioni sui constatati cambiamenti temporanei dell'ente, dovrà aver riguardo ai cambiamenti già eseguiti nella ripartizione dell'imposta dell'anno prossimo, disporrà eventualmente la prescrizione suppletoria o l'accreditamento o la depennazione in conformità alle seguenti disposizioni.

Riguardo ai temporanei cambiamenti dell'ente si dovrà però ottenere prima la decisione dell'autorità provinciale relativamente all'esenzione da imposta (§ 33).

c) Procedura speciale per quei comuni, nei quali sono già introdotti nuovi libri fondiari.

§ 40.

Per effettuare e mantenere la concordanza del libro fondiario col catasto (§ 11) servono anzitutto le comunicazioni pervenienti dal giudizio tavolare all'ufficio delle imposte (ufficio della commisurazione delle tasse).

§ 41.

In base a queste partecipazioni l'ufficio delle imposte (l'ufficio della commisurazione delle tasse) farà la prenotazione eventualmente necessaria per la commisurazione delle tasse e consegnerà poi la partecipazione del giudizio tavolare all'impiegato di misurazione.

Quest'ultimo procederà indi secondo la disposizione del § 19.

§ 42.

D'altro lato saranno da parteciparsi indilatamente al giudizio tavolare col tramite dell'ufficio delle imposte i cambiamenti constatati dall'impiegato di

misurazione, in quanto non esistessero già partecipazioni concordanti del giudizio tavolare.

L'ufficio delle imposte dovrà prima effettuare la prenotazione occorribile per l'adempimento dell'obbligo delle tasse e per la ripartizione dell'imposta relativamente ai cambiamenti eseguiti negli operati censuari.

§ 43.

Il giudizio tavolare esaminerà queste partecipazioni riguardo alla loro concordanza colle iscrizioni nel libro fondiario.

Se emergesse una non concordanza relativamente alle iscrizioni formanti l'oggetto del foglio del fondo, che si riferiscono all'estensione del corpo tavolare, alla designazione delle particelle, ed all'esposizione nella mappa, il giudizio tavolare procederà in conformità alle leggi sull'impianto dei libri fondiari ed alle ordinanze di esecuzione rilasciate per le stesse.

Se invece mediante la partecipazione dell'impiegato di misurazione il giudizio tavolare rilevasse, che fu ommessa l'iscrizione tavolare di un diritto reale, sul quale si fonda l'obbligo personale ad imposta fondiaria, esso avvierà la procedura prescritta in proposito colla legge 23 maggio 1883 (B. L. I. Nro. 82).

§ 44.

Il risultato dell'esame e dell'eventuale procedura ulteriore si dovrà, quand'anche non seguisse alcun cambiamento nell'iscrizione nel libro fondiario, partecipare all'ufficio delle imposte e da questo all'impiegato di misurazione.

Qualora in seguito a ciò il libro fondiario non concordasse colla definitiva iscrizione negli operati catastali relativamente alla persona del possessore, si dovrà ciò non ostante rivolgere la pretesa dell'imposta al possessore di fatto.

Nell'operato catastale si farà però far apparire anche il nome di colui, che apparisce iscritto come possessore nel libro fondiario.

Esecuzione provvisoria.

§ 45.

I cambiamenti si faranno in via provvisoria, se la definitiva esecuzione dei medesimi entro il termine fissato dalla legge non potesse effettuarsi:

1. per le misurazioni compendiose da eseguirsi (p. es. trattandosi della costruzione di nuove ferrovie);
2. per l'adesione di una autorità amministrativa o giudiziaria occorribile per il trasferimento legalmente valido del possesso (§ 35 Nro. 4, lett. a, § 36, alinea 2);
3. per la mancante partecipazione del giudizio tavolare.

Specialmente riguardo ai cambiamenti verificatisi per la costruzione di nuove ferrovie.

§ 46.

Allo scopo della provvisoria esecuzione dei cambiamenti di possesso più compendiosi verificatisi per la costruzione di nuove ferrovie, la relativa amministrazione ferroviaria dovrà compilare tabelle di divisione sulle particelle, rispettivamente sulle parti di queste prese per scopi ferroviari e definitivamente

riscattate, farle firmare dagli interessati possidenti o rimetterle all'impiegato di misurazione del relativo circondario.

Questi dovrà compilare sulle stesse il prospetto provvisorio dei cambiamenti e consegnarlo all'ufficio delle imposte, perchè vi abbia riguardo nel riparto dell'imposta.

§ 47.

Se contemporaneamente ai cambiamenti di possesso sono congiunti anche cambiamenti nell'ente soggetto all'imposta (soppressione od aprimento di nuove vie pubbliche, ecc.) e se vengono prodotti amminicoli sufficienti, per poter determinare almeno approssimativamente l'effettuato cambiamento dell'ente e l'estensione del cambiamento, si dovrà anche rilevare provvisoriamente l'aumento o la diminuzione del reddito netto, rispettivamente dell'imposta per gli enti, nei quali avvenne il cambiamento, sotto la riserva di un eventuale ragguaglio dopo la esecuzione definitiva.

Se mancano invece questi amminicoli, si attribuirà provvisoriamente l'intera imposta fondiaria ai nuovi possessori, e si farà la rilevazione degli aumenti e delle diminuzioni del reddito netto e dell'imposta fondiaria appena dopo la esecuzione definitiva.

§ 48.

La definitiva esecuzione si farà in base ai piani del riscatto del terreno, ai prospetti delle superfici e delle nozioni di espropriazione e di altri documenti da prodursi dalle amministrazioni ferroviarie, occorrendo dopo previa misurazione o rilevazione sopra luogo mediante l'impiegato di misurazione.

Riguardo alle altre esecuzioni provvisorie.

§ 49.

La procedura prescritta nei §§ 46 e 47 si dovrà osservare anche nelle altre esecuzioni provvisorie; la notifica, da firmarsi dalle parti o la rilevazione fatta d'ufficio, subentra però in luogo della tabella di divisione.

Se sarà stata emessa la decisione arretrata dall'autorità amministrativa o giudiziaria (§ 35, Nro. 4, litt. a, § 36, alinea 2) sull'ammissibilità del cambiamento del possesso o sarà pervenuta la partecipazione del giudizio tavolo (§ 44), si dovrà fare la definitiva esecuzione, oppure se si avesse dovuto stornare il cambiamento del possesso, rispettivamente non fosse stato ammissibile un cambiamento dell'iscrizione nel libro fondiario, si dovrà rimettere la esecuzione provvisoria nello stato pristino.

V. Riguardo da aversi ai cambiamenti nella ripartizione dell'imposta.

§ 50.

Nella ripartizione dell'imposta si dovrà aver riguardo ai cambiamenti di regola dall'anno successivo alla notifica od alla rilevazione eseguita d'ufficio in poi.

Quanto alle esecuzioni da farsi in base alle notifiche è però necessario, che le notifiche vengano prodotte al più tardi fino alla fine di marzo od in occasione della presenza dell'impiegato di misurazione nel comune.

Ai cambiamenti di possesso, che vengono notificati dopo quest'epoca, si potrà aver riguardo nella ripartizione dell'imposta nell'anno successivo alla notifica:

1. se il cambiamento di possesso si estende sovra una possessione intera o sovra appezzamenti interi, e l'identità degli enti possa venir constatata in base alle mappe censuarie senza rilevazione superlocale, oppure

2. se il cambiamento del possesso si estendesse bensì a parti di appezzamenti, venisse però prodotto uno schizzo di divisione compilato secondo le norme censuarie da un tecnico privato autorizzato e lo schizzo fosse autentificato.

Quanto ai cambiamenti dell'ente, che danno diritto ad una diminuzione dell'imposta, e non poterono venir esaminati sopra luogo nell'anno, in cui furono notificati, la depennazione dell'imposta si farà posteriormente dall'anno successivo alla notifica in poi.

La prescrizione dell'imposta per quei cambiamenti dell'ente, che danno diritto ad un aumento dell'imposta, si farà dall'anno successivo al cambiamento dell'ente in poi.

Ne sono eccettuate le superfici trattate come aree di costruzione, per le quali vigono le norme contenute nel successivo § 51.

Nel caso, che per enti cambiati valga la esenzione da imposta giusta il § 30, eventualmente del § 33, la prescrizione dell'imposta comincerà dopo l'epoca, nella quale cessa la esenzione da imposta.

§ 51.

I terreni, i quali sono riportati negli operati censuari come suolo produttivo, che vengono però adoperati come area di costruzione, saranno liberati dall'imposta, e trattati come area di costruzione appena dall'epoca, nella quale sarà prescritta l'imposta sul casatico.

Se in conformità alle norme sul casatico non si facesse luogo ad una imposizione, si provvederà alla depennazione dell'imposta fondiaria dall'anno successivo all'ultimazione del fabbricato in poi.

Se invece superfici trattate come area di costruzione si riducono di nuovo a coltivazione, si aggraveranno dell'imposta fondiaria dal momento della cessazione dell'imposta casatico, rispettivamente se per le vigenti norme sull'imposta casatico questa non fosse prescritta, da quel momento in poi, nel quale incominciò l'utilizzazione del terreno come coltivazione agricola.

§ 52.

La disposizione dell'articolo II della legge 28 marzo 1880 (B. L. I. Nro. 34) non è applicabile a quegli aumenti d'imposta, che risultano soltanto in seguito alle esecuzioni della tenuta in evidenza effettuate in base al § 5, Nri. 3 e 4, e dei §§ 8, 9, 27, 28 e 29 della presente legge.

§ 53.

Fino alla trascrizione dell'imposta effettuata in seguito alle esecuzioni di tenuta in evidenza risponde pel pagamento dell'imposta fondiaria personalmente il possessore iscritto nel censo dell'imposta fondiaria.

Quanto al far valere la responsabilità reale rimangono in vigore le disposizioni attualmente vigenti.

VI. Tasse per le attitazioni ufficiose occorrenti per la tenuta in evidenza.

Tariffa I e II.

§ 54.

Per le attitazioni ufficiose occorrenti per la tenuta in evidenza allo scopo della trascrizione del possesso si deve pagare una tassa, la quale forma un introito dello Stato, e che sarà da commisurarsi secondo le annesse tariffe I e II a seconda della differenza, se occorra o meno una misurazione.

Se nelle divisioni di terreni risulta non occorrere una misurazione per motivo, che esistono già piani geometrici (di situazione) compilati in conformità al § 23 da un tecnico privato autorizzato dall'autorità ed autentici, vi si applicherà la tariffa I.

Nel trasferimento di una possessione intera o di appezzamenti interi la tassa sarà da sostenersi dall'acquirente soltanto.

Nelle divisioni del fondo parteciperanno alla tassa tutti gli acquirenti secondo la superficie complessiva (eventualmente secondo il reddito netto complessivo) della quota spettante ad ognuno dei medesimi.

La trascrizione del possesso in seguito ad una espropriazione per riguardi pubblici o ad una generale regolazione del possesso (commassazione) deve effettuarsi con esenzione da tasse.

La commisurazione della tassa si fa dall'ufficio dell'imposta in base alla partecipazione dell'impiegato di misurazione e si dovrà riscuotere contemporaneamente all'imposta fondiaria.

VII. Procedura di ricorso.

§ 55.

Contro le risultanze della commisurazione, del calcolo del reddito netto e della commisurazione dell'imposta effettuata in via della tenuta in evidenza, può prodursi il ricorso in conformità alle disposizioni della legge 19 marzo 1876 (B. L. I. Nro. 28).

Su questi ricorsi, che non hanno effetto sospensivo, decide definitivamente l'autorità provinciale di finanza.

VIII. Favori relativamente al pagamento di bolli e di tasse.

§ 56.

Si accorda l'esenzione da bolli e tasse agli insinuati prodotti giusta la presente legge relativamente ai cambiamenti avvenuti, come pure agli atti assunti dall'impiegato di misurazione per la constatazione dei medesimi ed ai ricorsi accennati nel precedente § 55.

Sugli affari di diritto e trasferimenti di proprietà constatati da questi atti trovano applicazione le norme generali delle leggi ed ordinanze vigenti per bolli e tasse dirette.

Nei trasferimenti di proprietà, per i quali non venne redatto un documento, si ommetterà nel caso, che la notifica del cambiamento venisse fatta al più tardi in occasione della presenza dell'impiegato di misurazione nel comune prossima successiva all'eseguito trasferimento, la prescrizione dell'aumento di

tasse eventualmente verificantesi anche, qualora l'ufficio destinato per la commisurazione delle tasse fosse già venuto a conoscenza in altro modo della conchiusione dell'affare.

IX. Multe di ordine.

§ 57.

La non giustificata non comparsa dell'invitato o suo rappresentante ad una attitazione ufficiosa dell'impiegato di misurazione, alla quale fu invitato personalmente a tempo debito, si punirà dall'impiegato di misurazione con una multa di 1 fl.

Queste multe d'ordine si depositeranno presso l'ufficio delle imposte, al quale l'impiegato di misurazione consegnerà l'assegno della multa, ed occorrendo si incasseranno in via esecutiva al pari delle imposte erariali.

Le multe si devolveranno al fondo dei poveri del relativo comune.

X. Diritto generale all'ispezione delle mappe censuarie e degli operati di tenuta in evidenza.

§ 58.

Chiunque può prendere ispezione delle mappe censuarie e degli operati di tenuta in evidenza presso l'ufficio delle imposte, o qualora questi operati si trovassero in mano dell'impiegato di misurazione occupato altrove, presso il medesimo.

Qualora si desiderassero copie delle mappe o di altri operati si potranno ritirare previa ordinazione presso l'ufficio delle imposte o presso l'archivio delle mappe verso pagamento delle tariffe stabilite di tempo in tempo dal Ministero di finanza e pubblicate mediante affissione nel locale dell'ufficio delle imposte.

XI. Principio dell'efficacia della legge.

§ 59.

La presente legge, colla quale vengono abrogate tutte le norme sulla tenuta in evidenza del catasto non concordanti colla stessa, diviene efficace col giorno della sua pubblicazione.

XII. Norme di esecuzione.

§ 60.

L'esecuzione della presente legge è demandata ai Ministri delle finanze e della giustizia.

Vienna li 23 maggio 1883.

Francesco Giuseppe.

Taaffe

Prázek

Dunajewski.